

Ostatività, emergenza sanitaria e *Covid-19*: le prime applicazioni pratiche.

di **Veronica Manca**

Sommario. **1.** Premessa: il *Covid-19* nelle carceri. – **2.** Proposte di riforma e d.l. n. 18/2020. – **3.** L'emergenza sanitaria: quali strumenti? – **3.1.** Le risposte della sorveglianza: art. 147, co. 1 n. 2 c.p. – **3.2.** Detenzioni domiciliari, provvisorie (anche d'ufficio). – **4.** Diritto alla salute e ostaticità: un binomio "assolutamente" percorribile.

1. Premessa: il *Covid-19* nelle carceri.

Da avvocato, l'esperienza del *Covid-19* è iniziata, in tempi meno sospetti, a febbraio, con le prime istanze di differimento pena e detenzione domiciliare per motivi di salute su casi di detenuti, anche "ostativi" (cioè, per autori di reati di cui all'art. 4-*bis* ord. penit.), gravemente malati, con patologie respiratorie e cardiache. Giusto il tempo di un sospiro di sollievo, con l'ultima scarcerazione del 20 febbraio, che è si aperto il vero incubo.

Con il 23 febbraio, infatti, sono stati diffusi due primi provvedimenti, uno del DAP, l'altro, del DGCM: si comunicavano misure restrittive solo per le carceri della Lombardia e delle Province dichiarate c.d. "zone rosse", in relazione, peraltro, al tema dei "nuovi giunti", o, dei trasferimenti.

Nonostante le limitate previsioni amministrative, sono circolate, tuttavia, sin da subito, informazioni allarmanti circa prassi contenitive, anche in zone diverse da quelle oggetto di provvedimento¹.

Situazione caotica, che ha trovato una parziale risposta nella nota del DAP, del 26 febbraio: si ufficializzava così la sospensione di tutte le attività trattamentali, con il divieto di ingresso di volontari, associazioni, personale di sportelli collettivi e individuali, nonché dei docenti scolastici, oltre che di tutti i servizi, lato senso, di trattamento.

Si provvedeva, inoltre, alla sostituzione dei colloqui visivi dei familiari, con quelli telefonici, anche mediante la piattaforma *Skype*, da autorizzarsi in deroga agli artt. 18 ord. penit., e 37, 39 reg. esec. La comunicazione, e la diretta, successiva, esecuzione di tali prescrizioni, come è ormai tristemente noto, hanno generato un profondo malcontento all'interno delle carceri,

¹ Così: [Nota del Garante nazionale e del portavoce della conferenza dei garanti territoriali sui provvedimenti assunti sulla prevenzione del covid-19 negli istituti detentivi per adulti e minori](#)



sfociando in giorni di violente proteste, atti di rivolta, incendi e distruzioni di sezioni o area di infermeria².

Giorni altamente esplosivi, drammaticamente funesti, che hanno restituito più di dieci morti, una ventina di feriti, fatti ed episodi critici ancora da accertare, e un clima generale di disperazione.

Sull'onda dell'emergenza, il 2 marzo, con il decreto legge n. 9/2020, "*Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19*", si chiariva che tali restrizioni avrebbero avuto una durata temporale limitata, fino al 31 marzo; termine prorogato, poi, fino al 3 aprile (con il DPCM dell'8 marzo).

Con il DPCM, il Governo apriva, nelle maglie della compressione, a nuove possibilità per l'ordinamento penitenziario: sulla base, infatti, dell'inciso "*anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti*", il DAP ha sollecitato le direzioni ad aumentare il numero di colloqui telefonici, ricorrendo anche alla piattaforma *Skype*, e, in generale alle tecnologie, come *Whatsapp*; si sono superate le preclusioni di accesso ai numeri telefonici da cellulare; si sono estese tali possibilità, in parte, anche ai docenti e allo svolgimento di esami universitari (quanto meno per i circuiti di media sicurezza).

Piccole dosi, a pillole.

Quel poco che è bastato per placare gli animi, anche dei difensori, chiamati, in questa fase delicatissima, a rappresentare il ponte tra il "dentro", e il "fuori"; tra le informazioni ricevute dai detenuti, a quelle solo percepite dai familiari sull'esterno; tra gli operatori penitenziari e la magistratura di sorveglianza, tra le istituzioni e il carcere, ecc.

Enormi passi in avanti, invece, per l'Alta sicurezza.

Nella mente, la gioia espressa per telefono – cellulare! – di un detenuto in AS1, che, per la prima volta, ha visto il proprio salotto di casa, radicalmente modificato dai 30 anni di carcerazione: un bel modo per entrare virtualmente nei ricordi di un passato, che non c'è più, e, per vedere coi propri occhi, la speranza di un futuro, che potrebbe essere. Ancora. Come non pensare alla soddisfazione di un ex AS1, declassificato, per il primo 30, via *Skype*, tra la commozione generale dei docenti e lo stupore dell'educatore.

Sono storie di umanità e di vissuti all'interno del carcere, solo esemplificative, ma emblematiche: questi episodi fanno riflettere sulle nuove – e, si è visto assolutamente gestibili anche per l'organizzazione – possibilità offerte dall'ordinamento penitenziario, sulla base di interpretazioni e prassi applicative virtuose. Quelle deroghe alla regola generale, che, per una volta, dovrebbero diventare la normalità dei casi; la disciplina *standard* da conservare anche per il futuro.

² Così, per tutti, in questa *Rivista*, BRUCALE, [Coronavirus. Rivolte in carcere: dalla violenza, la violenza](#)

Dal 30 non si è avuto quel 31 in più, come si dice, per i detenuti al regime del 41-*bis* ord. penit., i quali, in sostituzione del colloquio visivo mensile, sospeso, non hanno ricevuto surrogati: è prevista unicamente la possibilità, per i familiari, di effettuare due chiamate al mese. Rimangono, tuttavia, le modalità esecutive per la ricezione dalla chiamata: o, nell'istituto penitenziario del luogo di residenza, o, nella caserma dei carabinieri, più vicina.

Nonostante, quindi, qualche buona notizia, ormai l'emergenza *Covid-19* è entrata prepotentemente in carcere: sono avvenuti i primi decessi; si calcolano inoltre centinaia di contagiati, anche asintomatici: secondo i dati ufficiali, sono n. 58 i detenuti positivi, di cui 11 ricoverati; n. 178, invece, gli agenti penitenziari.

Rimane drasticamente alto poi il numero dei suicidi: ad oggi, infatti, sono 51 le persone morte in carcere, di cui 17 per suicidio.

Il carcere "*come bomba a orologeria*" è l'immagine, preoccupante, ma di più d'effetto, che è circolata negli ultimi giorni: da più parti, infatti, sono arrivati richiami per un'implementazione dei rimedi contro il sovraffollamento carcerario, anche a prevenzione dell'emergenza sanitaria³.

Non sono mancati, sollecitati altresì dal Consiglio d'Europa e dall'Organizzazione mondiale della sanità: del resto, il *Covid-19* è una pandemia, e, a fronte del medesimo "problema", altri Stati hanno già adottato importanti misure deflative, come il Brasile, con la scarcerazione di oltre 30.000 detenuti; in Germania, nel Nord-Reno Westfalia, con il rilascio di circa 1.000 persone (per tutti coloro con un residuo pena non superiore a 18 mesi); in Danimarca, Finlandia e Lettonia si è sospesa la custodia cautelare in carcere.

Negli Stati Uniti, in California, sono stati liberati 600 detenuti, nelle ultime due settimane; così come in Cleveland, circa 300; stesse dinamiche in Ohio, Kentucky e Texas (negli Stati Uniti, nel complesso, si calcolano già 152 morti, e 9.400 casi); importanti provvedimenti sono stati annunciati anche in Spagna, Repubblica Ceca, Francia, e, perfino, in Etiopia (con la dichiarazione del rilascio di circa 4.000 detenuti; così come per l'Afghanistan, circa 10.000; l'Indonesia, fino a 18.000; in Tunisia e Libia, si sono rilasciate 10.000 persone; in Marocco è stata concessa la grazia a 5.654 detenuti, ecc.).

In Bolivia, invece, si è optato per l'indulto: dopo i primi 18 decessi, e n. 264 affetti da *Covid-19*, il Governo ha annunciato una misura straordinaria per tutti i detenuti con un'età superiore ai 50/55 anni e per detenute donne, con figli.

³ In questa Rivista, [Decreto "cura Italia" \(Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18\): il parere del CSM;](#) e [Il Pubblico ministero e la riduzione della presenza carceraria durante l'emergenza coronavirus: la nota del Procuratore Generale della Corte di Cassazione ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello](#)

2. Proposte di riforma e d.l. n. 18/2020.

In Italia, il 17 marzo, è stato, invece, pubblicato il decreto c.d. "Cura Italia", n. 18/2020: al tema carcere sono stati dedicati solo due articoli, i nn. 123 e 124. Con l'art. 124, si è avuta una prima boccata di ossigeno, con l'estensione – in deroga ai limiti di cui all'art. 52 ord. penit. – delle licenze per i soggetti semiliberi, oltre il termine di 45 giorni.

Piccoli passi, ma buoni: secondo i dati comunicati nei giorni scorsi, sono n. 450 i detenuti semiliberi che, ad oggi, hanno già usufruito della misura straordinaria.

Con l'art. 123, si è dato origine a una versione derogatoria, concedibile, per ora, solo fino al 30 giugno, della disciplina prevista dall'art. 1 della legge del 26 novembre 2010, n. 199, cioè la misura dell'esecuzione presso il domicilio di pene detentive brevi (in origine solo per residui pena di 12 mesi, oggi, non inferiori a 18).

Sin da un primo sguardo, la nuova "199" appare molto restrittiva e di difficile – macchinosa – concessione: l'elenco dei beneficiari è, infatti, ristretto, perché abbondano le preclusioni "soggettive".

Non più solo quelle "tipiche" connesse ai "tipi d'autore" presunti pericolosi (dagli autori degli art. 4-*bis* ord. penit; ai detenuti dichiarati delinquenti professionali, abituali o per tendenza, o, sottoposti al regime di sorveglianza particolare, di cui all'art. 14-*bis* ord. penit., o, fino ai detenuti che hanno subito una revoca ai sensi dell'art. 58-*quater* ord. penit.; tutti divieti già espressi nella disciplina "originaria"), ma anche per condannati di cui agli artt. 572 e 612-*bis* c.p. e per una serie eterogenea di detenuti, oggetto di provvedimento disciplinare (anche perché partecipò ai disordini dei giorni 7/8/9 marzo).

Restano tristemente sempre esclusi anche tutti i soggetti che sono privi di "domicilio effettivo e idoneo".

Poco chiara anche la scansione del procedimento di formazione dell'istruttoria, contratta, e sui compiti di certificazione della situazione etramuraria e dell'assenza delle preclusioni "ostative" alla concessione; rimane poi il punto dolente della previsione "obbligatoria" del dispositivo di sicurezza (c.d. "braccialetto elettronico"), rispetto al quale non pare che sussista in capo alla sorveglianza nessun margine di discrezionalità⁴.

Ad una lettura complessiva della disposizione, sembra prevalere ancora la disciplina previgente, dell'art. 1 della legge n. 199/2010, da intendersi attualmente praticabile (e, quindi, non abrogata), e, più favorevole per il detenuto (e, forse anche più certa per gli operatori penitenziari, per la formazione dell'istruttoria e delle tempistiche).

⁴ Per questi, ed altri profili critici, FIORENTIN, [Decreto legge "Cura Italia": le misure adottate dal Governo per affrontare l'emergenza COVID-19 in materia penitenziaria](#); e PASSIONE, ["Cura Italia" e carcere: prime osservazioni sulle \(poche\) risposte all'emergenza](#)

Secondo i dati diffusi, sono circa 1.361 i detenuti che stanno beneficiando, vuoi per il decreto legge n. 18/2020, vuoi per la legge n. 199/2010, della misura dell'esecuzione presso il domicilio, per residui pena inferiori ai 18 mesi di reclusione.

3. L'emergenza sanitaria: quali strumenti?

Il numero dei detenuti presenti nelle carceri è, ad oggi, leggermente diminuito, e si continua a registrare una costante – seppur minima – flessione: sono 55.939 le persone recluse, a fronte delle 61.230, del 29 febbraio.

Risulta, tuttavia, evidente che le misure adottate sin ad ora non sono di per sé sufficienti, né per la riduzione sensibile della popolazione carceraria, né per un effettivo potenziamento del ventaglio di misure alternative concedibili dalla sorveglianza.

Eppure, i numeri continuano a diminuire, segno del fatto, che è possibile – anche se in minima parte – ricorrere ad altri strumenti, già previsti dall'ordinamento penitenziario (ma non solo, l'incidenza della custodia cautelare in carcere sul totale dei detenuti arriva al 30%, di cui l'11% a carico di stranieri; inevitabili, quindi, anche riflessioni da parte dei giudici della cognizione, sul ricorso a misure cautelari diverse dal carcere).

Il punto dolente rimangono comunque quelle categorie di detenuti, svantaggiati, perché privi di domicilio, o, stranieri irregolari, o affetti da dipendenze da stupefacenti, ecc., che non hanno alcuna possibilità di riscatto sociale, se non per il tramite di progettualità, che, in ogni caso, richiedono, rete, tempo, risorse ed energie, non sempre spendibili e condivisibili (al 29 febbraio: gli stranieri presenti nelle carceri sono n. 19.899, più del 32% sul totale).

I servizi specialistici, le aree sanitarie, e il territorio (specie il volontariato) danno tantissimo alla causa, spendendosi anche per la ricerca di finanziamenti, strutture, mezzi economici, ecc., facendo spesso persino l'impossibile: ma non basta, riforme a costo zero, non possono essere più ammesse, se l'obiettivo non è quello di garantire solo un effetto deflativo dal carcere, ma anche di contribuire risocializzazione delle persone "rilasciate" (come contenuto e conseguenza dei provvedimenti "deflativi"). Si dovrebbe partire dalla premessa, per cui la presa in carico del territorio di persone recluse, non è indice di ingiustizia, perché la pena non è *certa*, come *slogan* politico speso utilizzato, ma è indice che la giustizia ha fatto il suo corso, ottenendo dei risultati *certi* (quanto meno altamente probabili), rispetto, ad es., alla recidiva. Ma non solo, è anche la prova che i servizi, su cui lo Stato fa affidamento, per la gestione pubblica della pena, funzionano e svolgono un compito sociale altamente qualificato (in questo senso, è positiva la notizia della formazione di una *task force* presso il Ministero della Giustizia, con l'annuncio di uno stanziamento di 5 milioni alla Cassa Ammende).

3.1. Le risposte della sorveglianza: art. 147, co. 1 n. 2 c.p.

In questi giorni, quindi, i giuristi "coraggiosi" fanno la differenza.

Le misure universali, cioè quelle che non conoscono esclusione alcuna, sono le seguenti:

(i) art. 147, co. 1 n. 2) c.p., in tema di rinvio facoltativo della pena per "grave infermità fisica";

(ii) art. 47-ter, co. 1-ter ord. penit., in tema di detenzione domiciliare c.d. "in deroga", alle previsioni dei commi precedenti, per i casi di "grave infermità fisica", o, "psichica sopravvenuta", alla luce della Corte cost. n. 99 del 2019. Viene applicata in tutti i casi in cui può essere disposto anche il rinvio facoltativo della pena, per un arco temporale prefissato, che può anche essere prorogato, qualora permangano le situazioni critiche di salute.

Tali due misure sono "universali", perché potenzialmente concedibili anche ad autori di cui all'art. 4-bis ord. penit., e a soggetti in regime di 41-bis ord. penit., che risultino aggravati da un quadro patologico così grave da non consentire una prosecuzione della detenzione se non nei termini di disumanità⁵.

L'ordinamento penitenziario conosce altresì la misura di cui all'art. 47-ter, co. 1 lett. c) ord. penit. per i casi, meno gravi, in cui la salute può trovare una forma di tutela, anche in carcere, ma che comunque abbisogna di un costante contatto con i presidi sanitari esterni (per una pena residua non superiore ai 4 anni e purché il titolo non sia "ostativo", ai sensi dell'art. 4-bis ord. penit.; anche se vale sempre la tecnica dello scioglimento del cumulo). Tale forma di detenzione domiciliare, inoltre, viene preferita in tutti i casi in cui comunque il condannato sia ancora in grado di partecipare consapevolmente all'esecuzione della pena e al percorso di risocializzazione (così, per tutte, Cass. pen., Sez. I, 14.01.2011, n. 4750).

Tutte le misure indicate possono essere richieste anche in via provvisoria al magistrato di sorveglianza competente, ai sensi del co. 1-*quater* ord. penit., purché sussistano *gravi motivi di urgenza* che non rendano possibile l'attesa della fissazione dell'udienza, in camera di consiglio, dinanzi al tribunale di sorveglianza. In caso di rigetto, o, di declaratoria di inammissibilità, il magistrato di sorveglianza trasmette d'ufficio gli atti al tribunale di sorveglianza che deciderà definitivamente sulla richiesta; mentre, se il magistrato di sorveglianza accoglie, in prima battuta l'istanza, verrà comunque fissata udienza camerale, per la conferma (o la riforma) della decisione provvisoria.

Va da sé, che il quadro dei parametri di riferimento (ritenuti prevalenti dalla giurisprudenza per la qualificazione di "grave infermità fisica"; v., per tutte, Cass., Sez. I, 02/07.2019, n. 46603) oggi sono notevolmente mutati, in

⁵ Così: Cass. pen., Sez. I, 01.12.2015, n. 3262; Cass. pen., Sez. I, 09.01.2017, n. 39525; Cass., Sez. I, 09.04.2018, n. 37062

ragione dell'altissimo tasso di trasmissibilità del *Covid-19*, in generale, e della potenziale letalità dello stesso *virus*, in carcere, su pregresse patologie, soprattutto cardiache e respiratorie.

Del resto, anche la Cassazione, in tempi meno sospetti, ha ritenuto che: *“Ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, c.p., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario”* (così: Cass. pen., Sez. I, 17.05.2019, n. 27352).

Così, in tale ottica, si inquadrano le prime decisioni assunte dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanze nn. 2206/2020 e 2114/2020⁶. Sulla stessa linea, anche il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza n. 1387/2020.

In tutti i casi, si tratta di detenuti condannati anche per reati “ostativi” di cui all'art. 4-*bis* ord. penit.: in tali casi, anche alla luce di una valutazione sul caso concreto, di una lunga carcerazione e dell'assenza di contro-indicazioni dalle informative di polizia, si è ritenuto, comunque prevalente il diritto alla salute. Ciò, anche rispetto a soggetti che di per sé, potrebbero, quanto meno “sulla carta”, risultare meno compatibili con una misura extramuraria, senza un previo e progressivo percorso trattamentale (dal permesso premio, ad es., fino alla misura extramuraria).

Il rischio di contagio da *Covid-19* è, infatti, l'elemento preminente – aggravato e aggravabile – che deve prevalere su tutte le altre considerazioni di ordine preventivo e sicurezza; anzi, in questa fase, la tutela della salute del singolo va proprio a beneficio della salute pubblica e della collettività. Si motiva, infatti, che: *“con specifico riguardo al concreto rischio di contagio attualmente in corso per COVID 19, che appare contrariamente a quanto ritenuto dal MdS – più elevato in ambiente carcerario, che non consente l'isolamento preventivo”*.

3.2. Detenzioni domiciliari, provvisorie (anche d'ufficio).

Ulteriore via praticata è quella che ha visto interessati gli Uffici di Sorveglianza per la valutazione di istanze di detenzione domiciliare c.d. “in deroga”, ai sensi dell'art. 47-*ter*, co. 1-*ter*, in via provvisoria, ex co. 1-*quater* cord. penit. (sul punto, v. Uff. Sorv. Siena, 27.03.2020, n. 430/2020; Uff. Sorv. Siena, 27.03.2020, n. 431/2020; Uff. Sorv. Verona, 27.03.2020, n. 1294/2020).

⁶ V., la prima già pubblicata in questa *Rivista*, [Tribunale di Sorveglianza: rischio di contagio da Covid-19 più elevato in carcere](#)



In questi casi, la magistratura di sorveglianza ha accolto, in prima battuta le richieste avanzate, sulla base della motivazione per cui: "*L'attuale situazione gravissima pandemica per COVID-19 impone al considerazione del caso in ragione della tutela precipua della salute (art. 32 Costituzione) e delle esigenze di umanità dell'esecuzione penale (art. 27, Costituzione e art. 3 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo)*"; (così: Uff. Sorv. Siena, 06.04.2020, n. 488/2020). Non sono mancate altresì decisioni sulle altre forme di detenzione domiciliare, sempre, per motivi di salute ⁷.

Secondo altri magistrati di sorveglianza, inoltre, l'emergenza sanitaria giustifica la concessione, non solo di misure strettamente connesse ai motivi di salute, ma anche di tutte le misure alternative, potenzialmente concedibili, come l'affidamento in prova al servizio sociale, di cui all'art. 47 ord. penit.: in tale ottica si motiva il requisito "*dei gravi motivi*", che legittima una decisione, a titolo provvisorio⁸.

4. Diritto alla salute e ostatività: un binomio "assolutamente" percorribile.

Sulla base delle pronunce esaminate, non si vuole certo dire che l'emergenza possa dirsi risolta, o risolvibile, solo con l'intervento, ad *hoc* per alcuni casi concreti.

Sicuramente tali decisioni possono servire, in questa fase, per aumentare le conoscenze e fornire dei precedenti pratici, da far circolare nei fori e nei distretti.

Non sono mancate comunque decisioni di segno contrario, alcune discusse⁹, altre impugnate, in via cautelare, in attesa dell'udienza camerale, persino, dinanzi alla Corte EDU¹⁰.

La Corte EDU, infatti, ha accolto il ricorso cautelare presentato dalla difesa (ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte), ma ne ha sospeso la trattazione, ponendo precisi quesiti al Governo Italiano: (i) qual è la situazione sanitaria nel carcere di Vicenza; (ii) quali misure sono state adottate per prevenire il contagio e ridurre gli effetti negativi; qual è la motivazione del magistrato di sorveglianza di Verona che ha negato la misura della detenzione domiciliare; (iii) quali sono le tempistiche di attesa per l'udienza davanti al tribunale di sorveglianza; (iv) qual è la situazione attuale del detenuto, ricorrente.

Trattasi, evidentemente, di quesiti che ben potrebbero essere estesi alla gestione della situazione carceraria, più in generale, e che sta interessando,

⁷ Tra cui: Uff. Sorv. Siena, 06.04.2020, n. 481/2020; Trib. Sorv. Trento, 18.02.2020, n. 116/2020.

⁸ Così: Uff. Sorv. Padova, 30.03.2020, n. 1541/2020; Uff. Sorv. Milano, 20.03.2020, n. 5121/2020

⁹ E già pubblicate, in questa *Rivista*, [Covid19: gravi pluripatologie che mettono a rischio la vita non bastano per la detenzione domiciliare](#)

¹⁰ Notizia pubblicata, il 10 aprile, in *Il Dubbio*, *L'emergenza Covid-19 arriva alla Cedu. L'Italia dovrà rispondere entro martedì*

più da vicino, alcune realtà, come quelle delle carceri lombarde, o, da ultimo, quella di Verona (dove solo oggi sono stati diffusi i dati: più di 30 detenuti e più di 20 agenti penitenziari positivi al *Covid-19*).

L'intervento della Corte EDU, in questo momento, quindi, potrebbe rappresentare un'importante svolta, necessariamente propositiva per gli orientamenti della magistratura di sorveglianza (quanto meno rispetto a tutte quelle valutazioni su casi, con patologie certificate, con segnalazioni da parte del carcere stesso, e con una situazione socio-familiare accertata); di assoluto rilievo per il Governo italiano, rispetto alle scelte future.

Non è, infatti, una questione da sottovalutare minimamente, per l'impatto che l'attuale gestione della situazione carceraria avrà, nel futuro prossimo, sulle relazioni internazionali, ad es., in materia di estradizione. L'Italia era già stata oggetto della notissima sentenza pilota *Torreggiani e altri c. Italia*, dell'8 gennaio 2013, proprio per sovraffollamento carcerario: le ricadute di tale sentenza, si sono fatti sentire, nell'immediato, con le pronunce negative dei giudici inglesi per la concessione di estradizione nello Stato Italiano¹¹.

E, per di più, non si dimentichi che si è ancora in attesa di conoscere quali esiti potrebbe avere la sentenza *Viola (n. 2) c. Italia* nel panorama internazionale ... oltre che in quello interno.

¹¹ v. MANCA, [*Ricadute della sentenza Torreggiani sulla scena internazionale: i giudici inglesi denunciano il rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri italiane*](#)



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Ordinanza in materia di differimento dell'esecuzione di pena detentiva
(artt. 146 e 147 C.P., 684 C.P.P.)

Il *Tribunale di Sorveglianza*, composto dai Signori

Dott. Giulia Turri	Presidente est.
Dott. Andrea Crema	Magistrato di Sorveglianza
Dott. Simona Roncati	Esperto
Dott. Giovanna Cardarelli	Esperto

Per Copia Conforme

MILANO, 23-03-2020
Funzionario Giudiziario
d.ssa Anna Castiello
Castiello

nel procedimento di sorveglianza nei confronti di:

[REDACTED] nato a [REDACTED]
detenuto presso la CR di Milano Opera

volta ad ottenere l'**applicazione provvisoria del differimento pena in detenzione domiciliare o, in subordine, il differimento facoltativo per grave infermità.**

Titolo esecutivo: provv. PG Napoli n. SIEP 49/2018;

Pena da espiare: anni 10 di reclusione

Inizio pena 15.1.2014; Fine pena al 14.1.2024;

Reati per cui vi è condanna in esecuzione: artt. 416 bis comma 4, 5, 7 c.p. (fatto commesso in Lusciano e altri luoghi della provincia di Caserta dalla fine dell'anno 2011 con condotta perdurante), plurime tentate estorsioni, estorsioni aggravate dall'uso dell'arma e art. 7 L. 203/1991 (fatti commessi nel 2012 e 2013);

posizione mista perché in stato di custodia cautelare e condannato ad anni 8 mesi 8 di reclusione per estorsioni aggravate dall'art. 7 L. 203/1991 dalla Corte d'appello di Napoli dell'11.7.2018;

Precedenti penali: per reati contro il patrimonio e analoghi reati a partire dall'anno 1972, detenzione illegali di armi, violazione della misura di prevenzione;

volta ad ottenere l'**applicazione provvisoria del differimento pena in detenzione domiciliare o, in subordine, il differimento facoltativo per grave infermità.**

OSSERVA

Con ordinanza in data 19 dicembre 2019 il MDS trasmetteva gli atti a questo TS per le valutazioni di competenza in ordine alla richiesta avanzata in data 6.11.2029 dal detenuto di differimento della pena.

Osservava il MDS quanto segue:

“Dalla **relazione clinica in data 4.12.2019** si rileva dai dati anamnestici che il detenuto è risultato affetto dalle seguenti patologie: cardiopatia ischemica cronica, ipertensione arteriosa, episodi di micro e macro ematuria sottoposto a valutazioni urologiche e nefrologiche con accertamenti anche strumentali da effettuare (citoscopia) che il [REDACTED] ha sempre rifiutato; diabete mellito in terapia con insulina; BPCO, sindrome ansiosa depressiva, adenoma prostatico.

Inoltre, il [REDACTED] ha manifestato plurimi episodi di dolore toracico con indicazione ad effettuare accertamenti diagnostici (tra cui la coronarografia) che ha sempre rifiutato, nonostante le informazioni date dai medici curanti in plurime occasioni sui potenziali rischi per il verificarsi di eventi imprevedibili anche fatali.

In particolare, il personale sanitario riferisce che nell'ultimo anno il [REDACTED] ha sempre rifiutato di eseguire le visite e gli esami specialistici, asserendo di volere essere avvicinato alla famiglia.

Il 9 luglio 2019 era stato trasferito in via d'urgenza al pronto soccorso per accertamenti a seguito di malessere generale ed alterazione della troponina. Veniva posta la diagnosi di “sindrome coronarica acuta” da parte dei medici del pronto soccorso dell'ospedale e proposto il ricovero per gli accertamenti e le cure del caso, ma il [REDACTED] si era autodimesso contro il parere medico.

Da allora il condannato ha continuato nel suo atteggiamento di chiusura ad ogni visita, esame strumentale, accertamento diagnostico e cura. In particolare, il 10 luglio 2019 veniva nuovamente proposto il ricovero ospedaliero per gli accertamenti e le cure del caso, ma il [REDACTED] si rifiutava ostinatamente.

Da quel momento, i sanitari hanno sempre evidenziato al [REDACTED] il serio e concreto pericolo di eventi anche fatali se non si fosse sottoposto agli accertamenti strumentali occorrenti per verificare la patologia cardiologica di cui risulterebbe affetto. Solo occasionalmente il [REDACTED] ha accettato di farsi visitare dal medico e di farsi rilevare i parametri vitali.

Il 14 settembre 2019 effettuava il colloquio con lo psicologo, permanendo inalterato il suo fermo rifiuto ad eseguire accertamenti clinici e a sottoporsi a ricovero, se non fosse stato trasferito in un istituto vicino alla famiglia.

Il 25 ottobre 2019 accusava un dolore toracico e veniva pertanto eseguito telecardio che confermava l'ECG precedente, ma il [REDACTED] rifiutava nuovamente il ricovero, nonostante fosse stato programmato.

Il 6 novembre 2019 [REDACTED] cadeva accidentalmente dalla carrozzina e non riportava trauma; il 14 novembre rifiutava ancora il ricovero programmato; il 27 novembre accettava il vaccino anti influenzale.

Il Medico concludeva nel modo seguente: “paziente con pluripatologie, in particolare un'importante patologia cardiopertensiva complicata da diabete mellito e broncopatia cronica ostruttiva di per sé severa ma potenzialmente a rischio di aggravamento anche fatale per l'ostinato rifiuto del paziente, seppur edotto dai sanitari dei rischi cui va incontro, alle cure e agli accertamenti prescritti. Attualmente le condizioni cliniche sono stabili, malgrado permangano le criticità, viene monitorato da personale sanitario, si alimenta regolarmente, si sposta in carrozzina per le sue disabilità”.

Negli aggiornamenti medici del 17.12.2019, 5.12.2019, 21.11.2019 e 5.11.2019 si evidenzia che il rifiuto del **paziente di sottoporsi a visite mediche e alla rilevazione dei parametri vitali impedisce di conoscere l'esatto stato di salute del [REDACTED] che viene costantemente monitorato clinicamente.**

Per veniva relazione clinica aggiornata al 16.12.2019 in cui il medico - dopo avere ripercorso, l'atteggiamento oppositivo del [REDACTED] che rifiutava ancora il 1° dicembre scorso il ricovero ospedaliero programmato, di sottoporsi a visita medica e di farsi rilevare i parametri - concludeva evidenziando che il comportamento del paziente lo esponeva ad evento critico anche fatale.

In data 17.12.2019 il medico ribadiva che “la gestione del detenuto dal punto di vista sanitario è compromessa dalla assente compliance del paziente ad accertamenti e visite anche ordinarie” ed allegava relazione psichiatrica da cui si evince che “risultano integre le capacità di critica e di giudizio di realtà e verità”. “Il paziente continua a rifiutare ogni tipo di trattamento, ribadendo di volere essere curato in un istituto più vicino alla sua famiglia, per poter affrontare qualsiasi tipo di intervento confortato dall'affetto dei suoi familiari, pur essendo consapevole della gravità della situazione e capace di rendersi conto delle conseguenze del suo rifiuto protratto a farsi curare”.

Anche in sede di colloquio il 29 ottobre 2019 con il MDS, il detenuto ribadiva che avrebbe acconsentito a farsi curare solo se fosse stato accontentato con l'avvicinamento alla sua famiglia.

Con provvedimento n. 2019/32990 SIUS del 15.10.2019, il MDS verificava che il detenuto, classificato A/S3, non aveva subito alcun comportamento lesivo da parte dell'istituto.

Invero, nell'ultimo anno egli aveva continuato a rifiutare ricoveri, cure e perfino la rilevazione dei parametri vitali, nonostante il 9.7.2019 - in occasione del ricovero d'urgenza, inizialmente rifiutato, di cui si è sopra detto in cui veniva posta la diagnosi di sindrome coronarica acuta da parte dei medici del Pronto soccorso a seguito di alterazione della troponina - lo stesso fosse stato seguito dallo psicologo e dall'educatore che gli avevano fornito chiare spiegazioni in merito alle possibili conseguenze, anche nefaste, del suo atteggiamento oppositivo.

Il MDS verificava in particolare che l'amministrazione aveva monitorato costantemente le condizioni di salute del [REDACTED] (il 3, 4, 22, 24, 25, 26 e 31 agosto; il 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 22 settembre 2019; e ancora il 24, 25, 26, 27 settembre e 1, 2, 4, 8 ottobre) il quale ha sempre pervicacemente rifiutato le cure e i controlli ospedalieri, spesso non accettando nemmeno la periodica rilevazione dei parametri vitali, nonostante le informazioni che gli sono state date sul suo stato di salute e sulle possibili conseguenze del suo atteggiamento.

Ai fini della decisione dell'istanza avanzata è stato chiesto al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Milano un dettagliato rapporto informativo che non è pervenuto entro i 30 giorni.

Dalla nota dei CC della Stazione di [REDACTED] del 25.11.2019 si apprende che il [REDACTED] è un elemento di spicco del clan camorristico dei casalesi che non ha mai svolto alcuna attività lavorativa. Precisano i militari che il [REDACTED] ha commesso i reati in espiazione pena avvalendosi della sua appartenenza al sodalizio criminale operante in quel territorio, luogo dove il condannato vorrebbe essere collocato in regime di detenzione domiciliare. In particolare, i militari avvertono che il [REDACTED] riveste un ruolo apicale in quel territorio e perciò è soggetto di elevata pericolosità sociale, tenuto conto altresì dei molti precedenti penali a suo carico per reati contro la persona e contro il patrimonio, oltre che per la violazione della misura della sorveglianza speciale.

La moglie del condannato ha dichiarato la propria disponibilità ad ospitare il [REDACTED] in una abitazione dove risiede anche il figlio [REDACTED] (soggetto positivo ai terminali SDI che frequenta pregiudicati).

Alla luce del complesso di tali elementi non vi sono indicazioni per ritenere sussistente un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato detentivo, così come richiesto dagli artt. 147 c.p. e 47 *ter* comma 1 *quater* O.P.

Come è noto, ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Le patologie che evidentemente al momento sembrano destare la maggiore preoccupazione da parte dei sanitari sono la cardiopatia ischemica cronica e la ipertensione arteriosa, a seguito della diagnosi posta a luglio scorso di "sindrome coronarica acuta". Il [REDACTED] non ha mai acconsentito ad indagare tale patologia con la coronarografia da effettuare in ambiente ospedaliero che potrebbe permettere di valutarne l'entità e la serietà e quindi di impostare gli eventuali interventi farmacologici o chirurgici necessari.

Ciò significa che, come acutamente osservato dal medico, l'impossibilità perfino di rilevare i parametri del [REDACTED] il quale ha reiteratamente rifiutato di essere visitato, impediscono anche di effettuare una valutazione ponderata della gravità della malattia che lo affligge e degli interventi da eseguire. Se, da un lato, appare plausibile che le plurime patologie di cui risulta affetto il [REDACTED] aggravino di per sé il suo quadro complessivo di salute, dall'altro, i costanti rifiuti del paziente di eseguire gli accertamenti strumentali occorrenti, ancora prima di sapere quale terapia sarebbe la più idonea ed efficace, impediscono addirittura di formulare una diagnosi certa e di conseguenza valutare la gravità o meno del pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato detentivo.

Certo i trattamenti sanitari nei confronti del detenuto, ed in specie quelli invasivi quale una coronarografia, sono incoercibili "ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori", come nel caso di specie, "in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta" (Cass. Pen. Sez. I n. 46730 del 18.10.2011).

Nel caso che ci occupa, il diniego del detenuto è del tutto immotivato ed appare piuttosto lo strumento attraverso il quale egli cerca di coartare l'amministrazione per ottenere un trasferimento in altro istituto più vicino ai familiari, come dallo stesso più volte spiegato.

Se il manifestato desiderio di avere il conforto dei familiari può sembrare comprensibile da parte di un soggetto malato, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che "in tema di differimento facoltativo della pena per grave infermità, la condizione di sofferenza autoprodotta dal condannato, realizzata cioè mediante comportamenti come la mancanza di collaborazione per lo svolgimento di terapie e di accertamenti o il rifiuto dei medicinali e del cibo, non può essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi di effettività della risposta punitiva, non potendosi pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa" (Cass. Pen. Sez. I n. 26540 del 4.7.2016).

Inoltre, a fronte di un atteggiamento oppositivo attuato dal condannato in modo improprio, emerge che il [REDACTED] è soggetto di elevato spessore criminale che indica un domicilio proprio nel territorio dove ha commesso i gravi fatti di reato per cui si trova in espiazione della pena e dunque in un luogo del tutto incompatibile con le preminenti esigenze di tutela della collettività".

Dalla comunicazione della Direzione pervenuta in data 19.12.2019 emergeva che il ██████ aveva nuovamente rifiutato le cure, nonostante l'ecografia addominale eseguita il 17.12.2019 evidenziasse "la presenza di discreta quantità di versamento libero che occupa tutti i quadranti addominali e la pelvi"; solo il 21 dicembre 2019 il predetto accettava di recarsi al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo dove veniva ricoverato per stato anasarcativo in cardiopatia ischemica, con scadute condizioni generali.

Dalla relazione sanitaria trasmessa il 15.1.2020 si evince che gli esami clinici e strumentali eseguiti evidenziavano "severe alterazioni della cinetica segmentaria del ventricolo sinistro con indici di funzione sistolica severamente ridotti...ventricolo destro lievemente dilatato e ipertrofico ...indici di funzione sistolica ridotti...".

Dalla coronarografia eseguita emergeva una "significativa coronaropatia dei tre vasi".

Alle conclusioni, il Direttore della Medicina Generale Protetta annotava quanto segue: "*paziente con malattia coronarica trivasale, occlusione della coronaria destra, stenosi multiple ... considerata l'entità della stenosi e la loro localizzazione si propone intervento di rivascolarizzazione chirurgica*".

Con l'aggiornamento del 30.1.2020 si apprendeva che l'intervento di posizionamento di impianto veniva posticipato. Non vi era traccia di formazioni trombotiche, ma il cardiologo decideva di soprassedere in considerazione delle "*condizioni cliniche generali e in particolare il quadro cardiologico nello specifico*" complicato da diverse comorbidità quali diabete mellito in terapia insulinica, BCPO, obesità e allettamento cronico.

Veniva quindi segnalata una prognosi "*quoad vitam a breve termine altamente compromessa per il rischio cardiologico*".

Alla richiesta di chiarimenti, da ultimo, in data 18.2.2020, il Direttore del reparto di Medicina Generale e protetta riferiva della stabilizzazione del quadro clinico del ██████ che, sebbene ancora compromesso, ha avuto un marginale miglioramento che consente di riconsiderare la dinamica cardiocircolatoria e la possibilità di un approccio strumentale.

Il Direttore così concludeva: "*allo stato attuale le condizioni del paziente, pur necessitando di un costante monitoraggio, non precludono in alcun modo lo stato di carcerazione, anzi, la sua collocazione in una struttura dotata di centro clinico potrebbe addirittura essere auspicabile per la prosecuzione dell'osservazione clinica*".

Per l'odierna udienza il detenuto ha rinunciato a comparire, chiedendo procedersi in sua assenza.

Dalla relazione sanitaria aggiornata al 12 marzo 2020 si apprende che il condannato è stato dimesso dall'ospedale in data 11.3.2020 con la seguente diagnosi: "*trombo apicale ventricolo sx in paziente noto per coronaropatia trivasale severa in cardiopatia dilatativa ipocinetica (FE20%)*".

Ad aprile verrà effettuata una rivalutazione clinico-strumentale. Al momento il ██████ è allettato e cateterizzato, aiuto per l'igiene e per gli spostamenti.

Il medico segnala che "*l'attuale situazione clinica del paziente rimane critica, con rischio di possibili evoluzioni infauste*".

Alla luce del complesso di tali elementi vi sono indicazioni per un differimento della pena così come richiesto dagli artt. 147 c.p. e 47 *ter* comma 1 *quater* O.P. nelle forme della detenzione domiciliare. Invero, la grave patologia di cui risulta affetto il detenuto è stata tempestivamente e correttamente trattata dal carcere e dal presidio ospedaliero esterno, ma la nota emergenza COVID-19 espone il detenuto ad un concreto pericolo per la sua salute che appare nell'immediato incompatibile con il senso di umanità del trattamento carcerario.

L'indiscutibile spessore criminale del ██████ suggerisce che il differimento avvenga nelle forme della detenzione domiciliare.

P.Q.M.

visti gli artt. 147 C.P., 684, 678 e 666 C.P.P., su parere conforme del P.G.,

ACCOGLIE

L'istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare;

RIGETTA

L'istanza di detenzione domiciliare;

  **INDICA**

l'Ufficio di Sorveglianza di  competente per l'esecuzione della misura che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale.

MANDA

per gli interventi di competenza all'UEPE di .

AFFIDA

la vigilanza alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

Impone al condannato le seguenti prescrizioni:

1. dovrà risiedere in .
2. non potrà uscire dall'abitazione di cui al punto 1) salvo quanto stabilito al punto 3);
3. Divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, se non per necessità sanitarie o per recarsi all'UEPE su comunicazione di quest'ultimo, e previo, in ogni caso, avviso alla autorità di P.S. delegata alla vigilanza; per soddisfare indispensabili esigenze di vita è autorizzato ad uscire dalle ore 10 alle ore 11 ogni giorno della settimana, permanendo entro il comune di residenza;
4. Divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti salvo che si tratti di familiari;
5. Divieto di ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;
6. Non cambiare l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza;
7. Non detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
8. Mantenere buona condotta;
9. Permettere l'accesso all'autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche, o, al limite, con la volontaria consegna di copia delle chiavi di casa all'Autorità preposta al controllo o provvedendo alla indicazione alla stessa

- dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
10. Conservare con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
 11. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza;

Manda per le notifiche e comunicazioni prescritte.

Milano, li 19 marzo 2020


Il Presidente
Giulia Turri

Depositato in Cancelleria
il 23-03-2020
Il Funzionario Giudiziario
di Classe Anno Castiglione
Posrullo



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma 1 lett. c) O.P.), presentata in data 13-03-2020 (e integrata dal Difensore in data 20-03-2020) da:

....., nato a, attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di San Gimignano, in ininterrotta esecuzione della pena di cui ai seguenti fatti:

- Sentenza N. 2012/1449 Reg. Gen., emessa in data 02-04-2012 da Corte D'Appello PALERMO, definitiva il 12-11-2012, alla pena di Anni 10 Mesi 10 Giorni 20 di reclusione per i seguenti reati:
 - Reato 1: Art 416Bis c. 2 C.P. data consumazione: 13-12-1997 - luogo: PALERMO, Art. 416 Bisc. 3 C.P., Art. 416 Bisc. 4 C.P., Art. 416 Bisc. 6 C.P., Art. 99 c. 2 n.1 C.P., Art. 61 n.6 C.P.
 - Reato 2: Art 110 C.P. luogo: PALERMO, Art. 81 c. 2 C.P., Art. 629 c. 2 C.P., Art. 628 c. 2 n.3 C.P., Art. 7 L. del 1991 n.203

(N. SIEP 620 / 2012 della Procura Generale di PALERMO);

- Provvedimento di cumulo della Procura Generale di PALERMO del 04-12-2008 (N. SIEP 475 / 2007);
- Sentenza del ~~22-04-2010~~ ¹⁵⁻⁰²⁻²⁰¹⁰ della Corte d'Appello di PALERMO, ~~irrevocabile il 13-07-2011~~ (N. SIEP ~~369~~ / 2011 della Procura Generale di PALERMO);
- Sentenza del 20-06-2012 della Corte d'Appello di PALERMO, irrevocabile il 16.05.2013 (N. SIEP 583 / 2013 della Procura Generale di PALERMO);

- con fine pena al 27-06-2039

OSSERVA

L'interessato ha avanzato richiesta di applicazione della detenzione domiciliare in luogo del differimento pena per gravi motivi di salute e per le potenziali complicanze connesse alla diffusione della pandemia da COVID-19, anche in ragione dell'età del detenuto (ultra-ottantenne)

Il Medico responsabile del Presidio Sanitario della Casa di Reclusione di San Gimignano in data 14-3-2020 certifica cardiopatia, ipertensione e insufficienza valvolare e indica che le condizioni psicofisiche generali sono "scadenti".

E' stato individuato un domicilio disponibile in San Gimignano, presso la Casa di accoglienza della Parrocchia, in genere utilizzata da detenuti in permesso o dai familiari quando vengono ai colloqui e che ora può essere utilizzato per detenuti in condizioni di emergenza. L'alloggio è stato visionato da operatori del carcere (Capoarea del trattamento e Assistenti di polizia penitenziaria) ed è apparso idoneo. Risulta la disponibilità di un volontario per prestare l'assistenza essenziale.

Il detenuto è in effetti soggetto particolarmente a rischio nella attuale emergenza pandemica, per quanto emerge dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità e della Scienza in generale, sia per età, sia per le concomitanti patologie, considerando la condizione di particolare promiscuità e di relativa igiene del regime detentivo carcerario. Il domicilio individuato nella piccola località, nel comune della cittadina di San Gimignano si presta ai controlli ed è da tempo utilizzato per la fruizione di permessi premio da parte di detenuti, senza che mai siano emerse difficoltà nella vigilanza. E' inoltre abbastanza prossimo all'istituto penitenziario e assai lontano dai luoghi di commissione dei reati.

è detenuto dall'esecuzione del fermo di polizia giudiziaria del 20.06.2006 ed ha riportato più condanne per associazione di tipo mafioso ed estorsioni aggravate da finalità mafiosa per fatti commessi dal 1987 al 2006 in Palermo e provincia. Le Questure richieste di informazioni riferiscono di averlo attenzionato sin dal 1984 per l'appartenenza all'associazione mafiosa "cosa nostra", inserito nella famiglia mafiosa di

Segnalano che è stato coinvolto in numerose operazioni di polizia e indagato più volte per associazione mafiosa, estorsioni e anche omicidi (si rileva che tuttavia mai è stato condannato per omicidio). L'accertamento dell'inserimento in associazione mafiosa risale fino al 2006, da allora il soggetto è detenuto e non ci sono state altre segnalazioni (che per la tipologia del reato possono invece sempre profilarsi). Agli atti è anche l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Palermo del 29-11-2010 che nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 231 c.p., sostituisce la misura di sicurezza della libertà vigilata con quella della casa di lavoro per la durata di anni uno, in ragione dell'arresto del 20.06.2006 per associazione mafiosa ed estorsioni, per fatti commessi durante la libertà vigilata, che tuttavia non riporta elementi di evidenza successiva al 2006.

Le relazioni della Casa di Reclusione di San Gimignano, dove il soggetto è ristretto dal 30.04.2011, danno conto del mantenimento di condotta regolare e adeguatamente partecipativa alle attività del trattamento, con costante apertura al dialogo.

L'attuale situazione di gravissima emergenza pandemica per COVID-19 impone la considerazione del caso in ragione della tutela precipua della salute e delle esigenze di umanità dell'esecuzione penale. Date le patologie certificate, considerata l'età avanzata e le indicazioni scientifiche dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. report aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19), considerato anche il luogo indicato per l'esecuzione penale e la complessiva situazione giuridica, sopra sinteticamente esaminata, si ritiene concedibile in via provvisoria e urgente la misura della detenzione domiciliare in luogo del differimento della pena (art. 147 c.p., 684, II co., c.p.p., 47 TER, comma 1 ter e quater, O.P.) per il periodo della durata dell'emergenza pandemica. Data la situazione e considerato quanto sopra, può ragionevolmente escludersi un concreto pericolo di fuga o di immediata recidiva. Il detenuto potrà inoltre essere facilmente controllato dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Penitenziaria.

P.Q.M.

Visto l'art. 47 ter, comma 1 TER e QUATER, O.P., 147 c.p.,

DISPONE

nei confronti di l'applicazione provvisoria della **DETENZIONE DOMICILIARE** in luogo del differimento della pena (**art. 47 ter, comma 1 ter e quater, O.P. – 147 c.p.**), con dimissione del predetto dall'istituto di pena in cui si trova, per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica, seguendo la via più breve e senza soste intermedie;

Affida la vigilanza ai **Carabinieri della Stazione di San Gimignano**;

Designa per l'esecuzione della misura alternativa l'**Ufficio di Sorveglianza di SIENA**;

FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'interessato si tratterà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in:

.....
salvo quanto segue:

- Potrà spostarsi nell'ambito delle pertinenze della casa (giardino e cortile);
- Potrà sempre recarsi presso ambulatori, servizi sanitari, ospedalieri per proprie esigenze di salute, **previo avviso all'Autorità di Polizia** preposta alla vigilanza e, anche successiva, tempestiva comunicazione **all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SIENA**. In caso di ricovero, il luogo di



detenzione diventerà il luogo di ricovero stesso; l'interessato in tal caso dovrà darne tempestivo avviso all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e agli organi di Polizia;

2. **Non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;**
3. Potrà intrattenere comunicazioni telefoniche solo con i familiari per cui è già autorizzato in istituto o solo per esigenze sanitarie o di sicurezza;
4. **Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti** (salvo ovviamente i detenuti ammessi allo stesso regime nella stessa abitazione);
5. Non cambierà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA;
6. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
7. Manterrà buona condotta;
8. Permetterà l'accesso all'Autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
10. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio dovrà consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.

Dispone la trasmissione dell'istanza, nonché degli allegati e di copia di questo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il provvedimento da adottare sull'istanza in oggetto.

Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione che sarà adottata dal detto Tribunale.

Siena, 27/03/2020

Depositato in Cancelleria

Il 27 MAR 2020



MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Maria Letizia Venturini

Il giorno _____ in _____

Dinanzi a _____

E' presente _____

Il quale, lette le prescrizioni che precedono, s'impegna a rispettarle.

L'interessato _____ Il verbalizzante _____

N. SIUS 2020 / 751 - UDS SIENA
N. SIEP 2004 / 73 - PGCAP PALERMO

Decreto N. 2020/431



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme del Decreto N. 2020/431, emesso il 27-03-2020 e depositato in Cancelleria il 27-03-2020, relativo a _____, ai seguenti destinatari:

- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di SIENA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.
- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di PALERMO per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p.
- Questura di SIENA - per quanto di competenza
- Carabinieri - Comando Stazione di SAN GIMIGNANO - per quanto di competenza
- Tribunale di Sorveglianza di FIRENZE per quanto di competenza
- Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SIENA per quanto di competenza
- per la notifica telematica al difensore di fiducia
all'avv. FALAGUERRA GIULIANA - P.ZZA DEL SALE N.6 - SIENA
- Casa Reclusione di SAN GIMIGNANO LOCALITA' CIUCIANO RANZA N.20
per la notifica a _____

SIENA, 27-03-2020

L'Assistente Giudiziario
Dr.ssa Simona Santoro

RIF. Titoli Esecutivi

- Fascicolo SIEP 2004 / 73 - Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello PALERMO
Sentenza N. 2002/2002NC, emessa in data 11-10-2002 da Corte di Assise di Appello
PALERMO, confermata in data 19-05-2000 da Corte di Assise TRAPANI, definitiva il 02-02-2004



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma 1 lett. c) O.P.), presentata in data 20-03-2020 per:

....., attualmente detenuto nella Casa di Reclusione di San Gimignano, in esecuzione della pena di cui al **provvedimento di cumulo del 15.12.2008 della Procura Generale di PALERMO (N. SIEP 73 / 2004)** - con la pena dell'ERGASTOLO

OSSERVA

L'interessato ha avanzato richiesta di applicazione della detenzione domiciliare in luogo del differimento pena per gravi motivi di salute e per le potenziali complicanze connesse alla diffusione della pandemia da COVID-19, anche in ragione dell'età (77 ANNI)

Il Medico responsabile del Presidio Sanitario della Casa di Reclusione di San Gimignano in data 24-3-2020 certifica la presenza di cardiopatia ipertensiva e vasculopatia diffusa con pregressi episodi di ischemia cerebrale transitoria.

E' stato individuato un domicilio disponibile in San Gimignano, presso la Casa di accoglienza della Parrocchia, in genere utilizzata da detenuti in permesso o dai familiari quando vengono ai colloqui e che ora può essere utilizzato per detenuti in condizioni di emergenza. L'alloggio è stato visionato da operatori del carcere (Capoarea del trattamento e Assistenti di polizia penitenziaria) ed è apparso idoneo. Risulta la disponibilità di un volontario per prestare l'assistenza essenziale.

Il detenuto è in effetti soggetto particolarmente a rischio nella attuale emergenza pandemica, per quanto emerge dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità e della Scienza in generale, sia per età, sia per le concomitanti patologie, considerando la condizione di particolare promiscuità e di relativa igiene del regime detentivo carcerario. Il domicilio individuato nella piccola località, nel comune della cittadina di San Gimignano si presta ai controlli ed è da tempo utilizzato per la fruizione di permessi premio da parte di detenuti, senza che mai siano emerse difficoltà nella vigilanza. E' inoltre abbastanza prossimo all'istituto penitenziario e assai lontano dai luoghi di commissione dei reati.

..... è detenuto dal 22/1/2002, in espiazione di pena determinata con provvedimento di cumulo della Procura Generale di Palermo, che assorbe tre condanne per associazione di tipo mafioso, ritenuta con più sentenze dal 1986 al 1994 e con permanenza fino al 2003, per omicidio in concorso, commesso il 20.10.1986 in Marsala, nell'ambito di "Cosa Nostra", nella configurazione della mafia trapanese, infiltrata nelle attività locali, particolarmente agricole, per cui gli è stato irrogato l'ergastolo. E' stato accertato che era membro della cosca di, collegata a cosche di altri mandamenti, tutte facenti capo a "Cosa Nostra". La sua posizione giuridica è stata approfonditamente analizzata in sede di procedimento per l'accertamento dell'impossibilità della collaborazione, concluso tuttavia negativamente davanti al Tribunale di Sorveglianza di Firenze all'esito dell'udienza del 21-03-2017 (N. SIUS 2015 / 5486) dopo plurimi rinvii istruttori. Egli è stato coniugato con, figlia di un elemento di spicco di un clan locale, deceduta dieci anni fa per sclerosi multipla ed ha lavorato nei vigili del fuoco. Fino al 2003 è stato inserito nella mafia trapanese. Le informazioni già acquisite rispetto alla attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, anche tramite la Prefettura - CPOSP, non riportano alcun elemento concreto ostativo: le indicazioni sono alquanto generiche e riferite al passato e ai reati commessi, indiscutibilmente gravi, seppure ormai decisamente risalenti (a diciassette anni fa e oltre).

Le relazioni della Casa di Reclusione di San Gimignano, dove il soggetto è giunto il 27.06.2014, danno conto del mantenimento di condotta regolare e partecipativa alle attività del trattamento.

L'attuale situazione di gravissima emergenza pandemica per COVID-19 impone la considerazione del caso in ragione della tutela precipua della salute e delle esigenze di umanità dell'esecuzione penale. Date le patologie certificate, considerata l'età avanzata e le indicazioni scientifiche dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. report aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19), considerato anche il luogo indicato per l'esecuzione penale e la complessiva situazione giuridica, sopra sinteticamente esaminata, si ritiene concedibile in via provvisoria e urgente la misura della detenzione domiciliare in luogo del differimento della pena (art. 147 c.p., 684, II co., c.p.p., 47 TER, comma 1 ter e quater, O.P.) per il periodo della durata dell'emergenza pandemica. Data la situazione e considerato quanto sopra, può ragionevolmente escludersi un concreto pericolo di fuga o di immediata recidiva. Il detenuto potrà inoltre essere facilmente controllato dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Penitenziaria.

P.Q.M.

Visto l'art. 47 ter, comma 1 TER e QUATER, O.P., 147 c.p.,

DISPONE

nei confronti di l'applicazione provvisoria della **DETEZIONE DOMICILIARE** in luogo del differimento della pena (**art. 47 ter, comma 1 ter e quater, O.P. – 147 c.p.**), con dimissione del predetto dall'istituto di pena in cui si trova, per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica, seguendo la via più breve e senza soste intermedie;

Affida la vigilanza ai **Carabinieri della Stazione di San Gimignano**;
Designa per l'esecuzione della misura alternativa l'**Ufficio di Sorveglianza di SIENA**;

FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'interessato si tratterà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in:

.....
salvo quanto segue:

- Potrà spostarsi nell'ambito delle pertinenze della casa (giardino e cortile);
 - Potrà sempre recarsi presso ambulatori, servizi sanitari, ospedalieri per proprie esigenze di salute, **previo avviso all'Autorità di Polizia** preposta alla vigilanza e, anche successiva, tempestiva comunicazione **all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SIENA**. In caso di ricovero, il luogo di detenzione diventerà il luogo di ricovero stesso; l'interessato in tal caso dovrà darne tempestivo avviso all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e agli organi di Polizia;
2. **Non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;**
 3. Potrà intrattenere comunicazioni telefoniche solo con i familiari per cui è già autorizzato in istituto o solo per esigenze sanitarie o di sicurezza;
 4. **Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti** (salvo ovviamente i detenuti ammessi allo stesso regime nella stessa abitazione);
 5. Non cambierà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'**autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA**;
 6. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
 7. Manterrà buona condotta;
 8. Permetterà l'accesso all'Autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di

idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;

- 9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
- 10. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio dovrà consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.

Dispone la trasmissione dell'istanza, nonché degli allegati e di copia di questo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il provvedimento da adottare sull'istanza in oggetto.

Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione che sarà adottata dal detto Tribunale.

Siena, 27/03/2020

Depositato in Cancelleria

Il 27 MAR 2020




IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Maria Letizia Venturini

Il giorno _____ in _____

Dinanzi a _____

E' presente _____

Il quale, lette le prescrizioni che precedono, s'impegna a rispettarle.

L'interessato _____ Il verbalizzante _____

N. SIUS 2020 / 808 - UDS SIENA
N. SIEP 2016 / 117 - PGCAP PALERMO

Decreto N. 2020/488



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme del Decreto N. 2020/488, emesso il 06-04-2020 e depositato in Cancelleria il 06-04-2020, relativo a _____, ai seguenti destinatari:

- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di SIENA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.
- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di PALERMO per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p.
- Questura di SIENA - per quanto di competenza
- Carabinieri - Comando Stazione di SAN GIMIGNANO - per quanto di competenza
- Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SIENA per quanto di competenza
- per la notifica TELEMATICA al difensore di fiducia
all'avv. FALAGUERRA GIULIANA - P.ZZA DEL SALE N.6 - SIENA
- Casa Reclusione di SAN GIMIGNANO
per la notifica a _____

SIENA, 06-04-2020

L'Assistente Giudiziario
Dr.ssa Simona Santoro

RIF. Titoli Esecutivi

- Fascicolo SIEP 2016 / 117 - Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello PALERMO
Sentenza N. 2015/1336, emessa in data 23-03-2015 da Corte D'Appello PALERMO, confermata in data
21-02-2014 da Gup Presso Tribunale Ordinario PALERMO, definitiva il 17-02-2016



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista la richiesta di detenzione domiciliare in luogo del differimento (art. 47 TER, comma 1 TER e QUATER, O.P. in relazione all'art. 147 c.p.), presentata in data 24-03-2020 dal Difensore per:

....., attualmente detenuto nella **Casa di Reclusione di San Gimignano** – con fine pena: 03-08-2027, in esecuzione della pena di cui al **provvedimento di cumulo del 06-06-2018 della Procura Generale di PALERMO (N. SIEP 305 / 2016 della Procura Generale di PALERMO)** – fine pena: 05-05-2027

OSSERVA

L'interessato ha avanzato richiesta di applicazione della detenzione domiciliare in luogo del differimento pena per gravi motivi di salute per gli altissimi rischi connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, anche in ragione dell'età (64 anni compiuti).

Il Medico responsabile del Presidio Sanitario della Casa di Reclusione di San Gimignano in data 20-3-2020 aveva già certificato che il detenuto è affetto da esiti di infarto del miocardio e cardiopatia ipertensiva.

E' stato individuato un domicilio disponibile in San Gimignano, presso la Casa di accoglienza della Parrocchia, in genere utilizzata da detenuti in permesso o dai familiari per i colloqui e che ora può ospitare detenuti in detenzione domiciliare in condizioni di emergenza. L'alloggio è stato visionato da operatori del carcere (Capoarea del trattamento e Assistenti di polizia penitenziaria) ed è apparso idoneo. Risulta la disponibilità di un volontario per prestare l'assistenza essenziale e già altri due detenuti anziani della Casa di Reclusione di San Gimignano sono stati lì ammessi alla detenzione domiciliare con precedenti provvedimenti di questo Ufficio.

Il detenuto è in effetti soggetto particolarmente a rischio nella attuale emergenza pandemica, per quanto emerge dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. rapporto aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19) e delle conoscenze scientifiche in generale, sia per età, sia per le concomitanti patologie, considerando la condizione di particolare promiscuità e di relativa igiene del regime detentivo carcerario.

Il domicilio individuato nella piccola località, nel comune della cittadina di San Gimignano si presta ai controlli ed è da tempo utilizzato per la fruizione di permessi premio da parte di detenuti, senza che mai siano emerse difficoltà nella vigilanza. E' inoltre abbastanza prossimo all'istituto penitenziario e assai lontano dai luoghi di commissione dei reati.

L'interessato è detenuto dal 29/11/2011, in espiazione di pena determinata con provvedimento di cumulo della Procura Generale di Palermo, che assorbe tre condanne, una per associazione di tipo mafioso, estorsioni continuate aggravate, stupefacenti; altra per estorsione, parimenti aggravata ex art. 7 legge 203/1991, e un'ultima per violazione della sorveglianza speciale, per fatti commessi in Palermo dal 2008 al 2011. Le prime due sentenze sono state ritenute in continuazione con determinazione di una pena complessiva di 16 anni di reclusione e la scadenza è attualmente fissata tra circa sette anni.

Le relazioni della Casa di Reclusione di San Gimignano, dove il soggetto è giunto il 21.04.2016, trasferito dalla Casa Circondariale di Lanciano per sfollamento, danno conto del mantenimento di condotta regolare e sufficientemente partecipativa alle attività del trattamento, con avvio di un parziale percorso di ripensamento.

L'attuale situazione di gravissima emergenza pandemica per COVID-19 impone la considerazione del caso in ragione della tutela precipua della salute (art. 32 Costituzione) e delle esigenze di umanità dell'esecuzione penale (art. 27 Costituzione e art. 3 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo). Date le patologie certificate, considerata l'età e le indicazioni scientifiche dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. report aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19), considerato anche il luogo indicato per l'esecuzione penale e la complessiva situazione giuridica, sopra sinteticamente esaminata, si ritiene concedibile in via provvisoria e urgente la misura della detenzione domiciliare in luogo del differimento della pena (art. 147 c.p., 684, II co., c.p.p., 47 TER, comma 1 ter e quater, O.P.) per il periodo dell'emergenza sanitaria. Data la situazione e considerato quanto sopra, può ragionevolmente escludersi un concreto pericolo di fuga o di immediata recidiva. Il detenuto potrà inoltre essere facilmente controllato dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Penitenziaria.

P.Q.M.

Visto l'art. 47 ter, comma 1 TER e QUATER, O.P., 147 c.p.,

DISPONE

nei confronti di _____ l'applicazione provvisoria della **DETENZIONE DOMICILIARE** in luogo del differimento della pena (**art. 47 ter, comma 1 ter e quater, O.P. – 147 c.p.**), con dimissione del predetto dall'istituto di pena in cui si trova, per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica, seguendo la via più breve e senza soste intermedie; FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'interessato si tratterà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in:

_____ salvo quanto segue:

- Potrà sempre recarsi presso ambulatori, servizi sanitari, ospedalieri per proprie esigenze di salute, **previo avviso all'Autorità di Polizia** preposta alla vigilanza e, anche successiva, tempestiva comunicazione **all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SIENA**. In caso di ricovero, il luogo di detenzione diventerà il luogo di ricovero stesso; l'interessato in tal caso dovrà darne tempestivo avviso all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e agli organi di Polizia;
- 2. Non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;**
- 3. Potrà intrattenere comunicazioni telefoniche solo con i familiari per cui è già autorizzato in istituto o solo per esigenze sanitarie o di sicurezza;
- 4. Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti (salvo ovviamente i detenuti ammessi allo stesso regime nella stessa abitazione);
- 5. Non cambierà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA;
- 6. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
- 7. Manterrà buona condotta;
- 8. Permetterà l'accesso all'Autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
- 9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
- 10. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio dovrà consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza.



Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.

Dispone la trasmissione dell'istanza, nonché degli allegati e di copia di questo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il provvedimento da adottare sull'istanza in oggetto.

Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione che sarà adottata dal detto Tribunale.

Siena, 06/04/2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Maria Letizia Venturini

Depositato in Cancelleria

Il 06/04/2020




Il giorno _____ in _____

Dinanzi a _____

E' presente _____

Il quale, lette le prescrizioni che precedono, s'impegna a rispettarle.

L'interessato _____ Il verbalizzante _____



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, Decreto N. 2020/1541, emesso il 30-03-2020 e depositato in Cancelleria il 31-03-2020, relativo a _____, ai seguenti destinatari:

- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di PADOVA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.
- Ufficio di Sorveglianza di PADOVA per di competenza
- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di TREVISO per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p.
- Carabinieri - Comando Stazione di ALBIGNASEGO per competenza
- Tribunale di Sorveglianza di VENEZIA per competenza
- Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di PADOVA per competenza
- per la notifica via e-mail
all'avv. ALBORGHETTI ANNAMARIA di PADOVA
- Casa Reclusione di PADOVA
per la notifica a § _____

PADOVA, 31-03-2020

RIF. Titoli Esecutivi

- Fascicolo SIEP 2018 / 439 - Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario TREVISO

Sentenza N. 2018/500, emessa in data 05-04-2018 da Tribunale Ordinario TREVISO, definitiva il 16-10-2018



Il Funzionario Giudiziano
M. Alga BULGARELLI

Acc. 3



2

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA

N. 2020/2089 5105

N. 2020/1562 Decr.

Il Magistrato di Sorveglianza

Vista l'istanza presentata dal difensore di _____
Detenuto presso la Casa di reclusione di Padova in esecuzione del cumulo della Procura di Treviso
dd.16.11.2018 (inizio pena 20.4.2017 - fine pena 6.11.2022);

volta ad ottenere l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova ex art. 47 o.p.

dato atto che _____ sta espiando la pena di anni 9 di reclusione (poi ridotta ad anni 6 a seguito di
applicazione della disciplina del reato continuato) cumulo di pena per i reati di appropriazione
indebita(fatto del 2010) bancarotta fraudolenta (fatti del 2011);
risultano pendenze per reati specifici in epoca contigua;

rilevato :

che il difensore, sottolineata la corretta e partecipativa condotta intramuraria e l'ammissione del
detenuto alla fruizione di permessi premio e la revisione critica operata, deduce quale pregiudizio
derivante dalla protrazione della carcerazione l'attuale stato di emergenza sanitaria derivante
dall'epidemia di COVID 19;

che la sintesi di osservazione datata 28.6.2019 da atto della buona condotta e del positivo
andamento dell'attività lavorativa,

che ai fini della articolazione della misura dell'affidamento (non essendo ammissibile per ragioni
temporali altra misura quale la detenzione domiciliare) è indicata la disponibilità del domicilio; non
viene allegata la disponibilità di alcuna attività lavorativa, ovvero di altra attività avente valenza
risocializzante, non ancora reperita; si evidenzia che avendo svolto attività intramuraria per la
cooperativa _____ potrebbe reperire un lavoro in un prossimo futuro e che nel frattempo
potrebbe occuparsi della madre anziana convivente; non sono prospettate altre forme di impegno a
titolo volontario o alcuna prospettiva di attività a titolo riparativo o risarcitorio.

I carabinieri di Padova in data 26 marzo 2020 hanno comunicato la disponibilità del domicilio in
_____ disponibile ad ospitarlo.

Tanto premesso, si osserva che la valutazione sulla concessione della misura in via provvisoria ,
derogando alla competenza del Tribunale di sorveglianza, poggia in primo luogo sull'accertamento
dei presupposti per l'ammissione all'affidamento che, ex art. 47 co 4 op, debbono essere offerti
dalla parte che ne fa richiesta in guisa da consentire la prognosi di verosimile concessione della
misura in via ordinaria; la valutazione in un secondo momento si focalizza sulla verifica del grave
pregiudizio derivante dalla protrazione della carcerazione.

Nel caso in esame va considerato che non è stata data indicazione della disponibilità attuale di un
lavoro o altra attività risocializzante; è tuttavia vero che in astratto non sono previsti quali
condizioni di ammissibilità all'affidamento la disponibilità di un lavoro, o di attività avente valenza
riparativa ovvero risocializzante, purchè si reputi che la misura "contribuisca alla rieducazione del
reo e assicuri la prevenzione dal pericolo che commetta altri reati" (art. 47 co 2 o.p) e il soggetto
sia disponibile a darsi alla ricerca del lavoro e a prestare attività riparativa;

tale valutazione allo stato può essere positiva, considerato che il soggetto è alla prima carcerazione,
ha mantenuto una condotta intramuraria adeguata, ha lavorato con impegno per la cooperativa
_____ ed ha operato una rivisitazione critica delle proprie condotte (in gran parte commesse come
amministratore "testa di legno" in seno a strutture societarie gestite da altri); ; tanto consente di
ritenere sussistenti i presupposti per la concessione della misura alternativa;

Il Magistrato di Sorveglianza
Dott.ssa Lara FORTUNA

va valutata quindi la peculiare situazione contingente, connessa alle gravi problematiche all'interno degli istituti penitenziari connesse dell'epidemia di Covid 19 che integrano, sia pur in via del tutto provvisoria, e sino alla durata dell'emergenza sanitaria, il grave pregiudizio derivante dalla protrazione

Per tali ragioni, l'istanza può essere accolta

PQM

Visto l'art. 47, 4° comma, O.P.

concede a _____ sopra generalizzato in via provvisoria e sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di prescrizioni davanti al Direttore dell'Istituto di pena.

Designa per l'esecuzione della prova l'Ufficio di Sorveglianza di PADOVA

affida all'U.E.P.E. di PADOVA

attribuisce la vigilanza ai CARABINIERI DI ALBIGNASEGO

Le attività di controllo saranno svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative (art. 58 O.P.).

Impone al suddetto le seguenti prescrizioni:

1. Entro 72 ore dalla notifica della presente ordinanza prenderà contatti con il Direttore dell'U.E.P.E. di PADOVA sito in Viale della Navigazione interna 38/A tel. 0497811911, email: uepe.padova@giustizia.it Manterrà contatti col detto Ufficio, in particolare con l'assistente sociale designato, con la frequenza e le modalità che l'U.E.P.E. stabilirà.
2. Fisserà la propria dimora in _____, con il divieto di mutarla se non previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.
Potrà uscire dalla propria dimora dalle ore 7.00 alle ore 21.00; tale prescrizione dovrà essere transitoriamente derogata alla luce della normativa vigente che vieta l'uscita dal domicilio se non per motivi di salute o di assoluta necessità in conseguenza dell'attuale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID 19; l'affidato dovrà assicurare l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, indicando altresì all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica.
3. Si darà alla ricerca di un lavoro, non appena possibile.
4. Adempirà puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
5. Si adopererà, per quanto possibile, in favore delle eventuali vittime del reato; qualora queste non siano identificabili, o in caso di impossibilità o gravi difficoltà nella riparazione del danno, presterà attività gratuita in favore della collettività almeno una volta alla settimana: tale attività sarà individuata, compatibilmente con l'emergenza sanitaria in atto, con la collaborazione dell'U.E.P.E. e comunicata al Magistrato di Sorveglianza al quale l'affidato documenterà l'adempimento.
6. Non potrà allontanarsi dalla Provincia ove domicilia, ribadito quanto previsto al punto 2.
7. Non abuserà di alcolici e non consumerà stupefacenti.
8. Non si assocerà né frequenterà persone pregiudicate e/o tossicodipendenti né si intratterrà nei luoghi dagli stessi abitualmente frequentati.
9. Non deterrà armi.
10. Se in possesso di passaporto lo consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza; se in possesso di carta d'identità valida per l'espatrio si presenterà al Comune per l'apposizione della dicitura "non valida per l'espatrio".

AVVERTE L'AFFIDATO

- che in caso di violazione di legge o delle prescrizioni suddette, sempre modificabili dal Magistrato su proposta dell'U.E.P.E., la prova potrà essere sospesa e poi revocata, anche con effetto retroattivo;

Il Magistrato di Sorveglianza
Dott.ssa Lara FORTUNA


- che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite e che eventuali deroghe temporanee non urgenti o modifiche di natura permanente dovranno essere richieste almeno 20 giorni prima al Magistrato di Sorveglianza tramite l'U.E.P.E., con la necessaria documentazione e previo parere di quest'ultimo;
- le deroghe temporanee alle prescrizioni saranno autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne darà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferirà nella relazione di cui all'art. 47 comma 10 O.P.

Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per il prosieguo (ud. 16.9.2020)

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e notifiche.


Padova, li 30.3.2020

Il Magistrato di Sorveglianza
dr. ssa Lara Fortuna



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
addi 31/03/2020
IL COLLAB. DI GANS.

AI SENSI DELL'ART. 42 DELLE NORME D.
ATTUAZIONE DEL C.P.P. SI ATTESTA DI
AVER TRASMESSO IL TESTO ORIGINALE
Il Funzionario Giudiziale
M. Aiga BULGARELLI






UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI MILANO

N. SIUS 2020/8485

DECR. 008/5121

Il Magistrato di Sorveglianza;

Vista l'istanza volta ad ottenere l'ammissione provvisoria all'affidamento in prova al Servizio Sociale ex art. 47 comma 4 OP, presentata in data 17 marzo 2020 dal difensore di [REDACTED], [REDACTED], detenuto presso la CR di Bollate, in espiazione della pena di anni 5, mesi 2 e giorni 6 di reclusione, sulla maggior pena di anni 6 di reclusione, inflitta dal Tribunale di Milano con sentenza del 2.02.2013, definitiva il 13.03.2019, per i reati di cui agli artt. [REDACTED]

Decorrenza pena: 3.05.2019

Fine pena: 24.02.2024

OSSERVA

[REDACTED] sta espianando una condanna per il reato di cui agli artt. [REDACTED] c.p., [REDACTED] co 1 RD [REDACTED], in relazione al fallimento di tre società appartenenti al "[REDACTED]", noto [REDACTED] nel settore della [REDACTED].

Non vi sono altre condanne, mentre risulta pendente presso la [REDACTED] un procedimento per [REDACTED], per fatti collegati a quelli giudicati a Milano.

Esaminati gli atti, ritiene questo Magistrato che vi siano i presupposti per ammettere il condannato, anche in via provvisoria, alla misura di cui all'art. 47 O.P.

Si osserva al riguardo che l'istanza è ammissibile in quanto la pena residua è inferiore al limite di anni 4; che non vi sono ulteriori condanne; che i pur gravi fatti di reato (sotto [REDACTED] [REDACTED] d [REDACTED]) sono risalenti nel tempo e legati a cariche sociali ed ad attività professionali non più attuali; che il condannato, nel corso del giudizio, ha provveduto a risarcire tutte le parti civili, ad eccezione della [REDACTED], che ha rifiutato la proposta transattiva e con la quale è in corso una causa civile.

La relazione comportamentale aggiornata a marzo 2020, richiamando la precedente relazione di sintesi del 5.10.2019 [nella quale si riferiva che [REDACTED] è detenuto dal 3.05.2019, quando si è costituito a seguito dell'emissione dell'ordine di esecuzione della Procura di Milano; il soggetto era stato arrestato nel luglio 2010 e ristretto presso la CC di Milano San Vittore, dove vi è rimasto fino al 25.09.2010, quando ha ottenuto gli AADD, che ha espiaato fino al maggio 2011. L'equipe ripercorreva la vicenda personale e professionale del condannato che, avulso per storia di vita da contesti devianti, ha nondimeno saputo accettare la carcerazione e comprenderne il contesto, rapportandosi in maniera adeguata con gli altri detenuti, senza mai far pesare il suo "status" ma, anzi, mettendo al servizio degli altri la propria conoscenza delle lingue.], conferma il positivo percorso rieducativo del detenuto e il regolare andamento del lavoro esterno presso la [REDACTED] srl di Milano, beneficio al quale il predetto è stato ammesso nello scorso mese di gennaio.

Il condannato dispone di idoneo domicilio presso l'abitazione familiare sita in Milano, piazza [REDACTED] e di risorsa lavorativa come consulente aziendale presso la [REDACTED] srl con sede a Milano, [REDACTED].

A fronte di tale quadro osservativo, ritiene il decidente, pur a fronte di un ancora lontano fine pena, la misura dell'affidamento ai servizi sociali, accompagnata dalla prescrizione di svolgere attività di volontariato a titolo riparatorio, sia idonea alla prosecuzione del percorso di risocializzazione del condannato e, nel contempo, a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività, dovendosi ragionevolmente escludere l'esistenza di un concreto pericolo di fuga e di reiterazione del reato.

Da ultimo, quanto all'esistenza del grave pregiudizio legittimante una pronuncia in via provvisoria, va considerato che l'ammissione alla misura alternativa consentirebbe al condannato di riprendere l'attività lavorativa, attualmente interrotta a causa della sospensione dell'esecutività degli art. 21 OP in ragione della attuale emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di limitare il rischio di contagio all'interno delle carceri.

PQM

Visto l'art. 47 c. 4 O.P.;

DISPONE

l'applicazione provvisoria della misura alternativa dell'affidamento al Servizio Sociale nei confronti di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, nato a Parma il ~~XXXXXXXXXX~~.

ORDINA

l'immediata liberazione di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, nato a Parma il ~~XXXXXXXXXX~~, se non detenuto per altra causa.

INDICA

L'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente, in via provvisoria, per l'esecuzione della prova che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale


DISPONE

La trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede per la decisione definitiva.

Milano, 20 marzo 2020

Il Magistrato di Sorveglianza

Gloria Gambitta



N. SIUS 2020 / 847 - UDS SIENA
N. SIEP 2016 / 77 - PM NOCERA INFERIORE

Decreto N. 2020/481



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme del Decreto N. 2020/481, emesso il 06-04-2020 e depositato in Cancelleria il 06-04-2020, relativo a _____, ai seguenti destinatari:

- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di SIENA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.
- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di NOCERA INFERIORE per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p.
- Questura di SALERNO - per quanto di competenza
- Carabinieri - Comando Stazione di ANGRI - per quanto di competenza
- Tribunale di Sorveglianza di FIRENZE per quanto di competenza
- Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SALERNO per quanto di competenza
- Casa Reclusione di SAN GIMIGNANO - per comunicazione
- per la notifica telematica al difensore di fiducia
all'avv. RICCI ALESSANDRO - CORSO VANNUCCI 30 - PERUGIA
- Casa Circondariale di SALERNO VIA DEL TONNAZZO
per la notifica a _____ per competenza.


SIENA, 06-04-2020

L'Assistente Giudiziario
Dr.ssa Simona Santoro

RIF. Titoli Esecutivi

- Fascicolo SIEP 2016 / 77 - Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario NOCERA INFERIORE

Sentenza N. 2013/255, emessa in data 22-02-2013 da Tribunale Ordinario NOCERA INFERIORE, confermata in data 17-11-2014 da Corte D'Appello SALERNO, definitiva il 19-02-2016





UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare in luogo del differimento pena (art. 47 TER, comma 1 ter e quater O.P.), presentata da:

....., detenuto presso la Casa
Reclusione di SAN GIMIGNANO, attualmente aggregato presso la Casa Circondariale di SALERNO -
con fine pena al 29-04-2022

condannato con Sentenza emessa in data 20-12-2012 dalla Corte d'Appello di SALERNO, in parziale riforma della sentenza emessa in data 21-11-2008 dal Tribunale di NOCERA INFERIORE, definitiva il 07.05.2014, alla pena di 10 ANNI e 8 MESI di reclusione, assorbita nel provvedimento di cumulo del 06-07-2018 e successive modifiche della Procura della Repubblica presso il Tribunale di NOCERA INFERIORE (N. SIEP 77 / 2016)

OSSERVA

L'interessato è detenuto dal 7/6/2014, in espiatione della pena di cui alla sentenza sopra indicata, assorbita in provvedimento di cumulo, che assorbe altre due condanne per abusi edilizi. La condanna alla pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione è stata irrogata per plurime estorsioni e atti di illecita concorrenza in concorso, aggravati dal metodo o contiguità mafiosa (art. 629, 513 bis c.p. e art. 7 legge 203/1991), commessi dal 1997 al 2001 nella provincia di Salerno, ma con ordinanza emessa in data 30-10-2018 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha accertato l'inesigibilità della collaborazione ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 4 bis, comma 1 bis, O.P.. La pena da espiare è inferiore ai quattro anni e l'istanza è ammissibile ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 lett. c) e comma 1 quater O.P.. Constano due precedenti penali per calunnia del 2001 e per droga del 2010 con pena condizionalmente sospesa. Non risultano pendenze.

Il detenuto è affetto da varie patologie e in carcere è sostenuto da tempo da un assistente alla persona che lo coadiuva. Ha 55 anni. All'istanza è allegata certificazione per diabete mellito di tipo 2, complicato da polineuropatia e vasculopatia con scompensi e dislipidemia. Date le patologie certificate, considerata l'età e le indicazioni scientifiche fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. report aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19), considerata l'attuale situazione di grave emergenza pandemica virale, si ritiene urgente e indifferibile la concessione di detenzione domiciliare per motivi di salute (art. 47 TER, co. 1, lett. c) O.P.), così riqualificando al richiesta, considerando le implicazioni derivanti dal protrarsi della detenzione in ambiente carcerario, necessariamente promiscuo ed in condizioni di igiene meno garantite, in presenza di un quadro clinico di particolare gravità per le potenziali complicanze e comunque necessitante di frequenti contatti con presidi sanitari. Si ritiene pertanto di poter ammettere l'interessato in via provvisoria e d'urgenza alla detenzione domiciliare all'indirizzo familiare in, già verificato in atti, anche per la concessione di permessi di necessità.

P.Q.M.

Visto l'art. 47 ter, comma 1 quater e comma 1 lett. c) O.P.,

DISPONE

nei confronti di l'applicazione provvisoria della **DETENZIONE DOMICILIARE** (art. 47 ter, comma 1 quater e comma 1 lett. c) O.P.) con dimissione del predetto

dall'istituto di pena in cui si trova – dopo aver verificato la disponibilità di collegamenti o l'accompagnamento da parte di familiari e attendendo tale esito prima di scarcerare l'interessato - per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica, seguendo la via più breve e senza soste intermedie, **all'arrivo si presenterà IMMEDIATAMENTE davanti alla locale Autorità di Polizia;**

FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'interessato si tratterà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in:
- Potrà sempre recarsi presso ambulatori, servizi sanitari, ospedalieri per proprie esigenze di salute, **previo avviso all'Autorità di Polizia** preposta alla vigilanza e, anche successiva, tempestiva comunicazione **all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SALERNO**. In caso di ricovero, il luogo di detenzione diventerà il luogo di ricovero stesso; l'interessato in tal caso dovrà darne tempestivo avviso all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e agli organi di Polizia;
2. L'interessato stabilirà un rapporto continuativo con **l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SALERNO**, ove potrà recarsi, su convocazione del medesimo per il tempo strettamente necessario (si autorizza);
3. Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
4. Non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;
5. Non cambierà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA (competente per la fase provvisoria);
6. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
7. Manterrà buona condotta;
8. Permetterà l'accesso all'Autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
10. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio dovrà consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.

Dispone la trasmissione dell'istanza, nonché degli allegati e di copia di questo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il provvedimento da adottare sull'istanza in oggetto.

Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione che sarà adottata dal detto Tribunale.

Siena, 06/04/2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Maria Letizia Venturini

Depositato in Cancelleria

II

6 APR 2020

